

**Causa C-439/19****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 giugno 2019

**Giudice del rinvio:**

Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia)

**Data della decisione di rinvio:**

4 giugno 2019

**Richiedente:**

B

**Organo autore dell'atto di cui si discute la costituzionalità:**

Latvijas Republikas Saeima (Parlamento della Repubblica di Lettonia)

**Oggetto del procedimento principale**

Scopo del procedimento è chiarire la compatibilità con l'articolo 96 della Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia), relativo all'inviolabilità della vita privata, dell'articolo 14.<sup>1</sup>, paragrafo 2, del Ceļu satiksmes likums (codice della strada), nella misura in cui prevede, tra l'altro, che le informazioni sui punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali siano accessibili al pubblico.

**Oggetto e fondamento giuridico del rinvio**

Sulla base dell'articolo 267 TFUE, il giudice del rinvio richiede l'interpretazione del regolamento 2016/679 e della direttiva 2003/98 allo scopo di determinare se sia vietato agli Stati membri stabilire, nelle loro norme, che le informazioni sui punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali siano accessibili al pubblico, consentendo in tal modo un trattamento dei dati personali di cui trattasi mediante la loro comunicazione e trasmissione a fini di riutilizzo.

In subordine, il giudice del rinvio richiede anche l'interpretazione dei principi del primato del diritto dell'Unione e della certezza del diritto al fine di chiarire l'applicabilità della norma nazionale di cui al procedimento principale e la possibilità di mantenere i suoi effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della decisione finale adottata dal citato giudice in merito alla sua costituzionalità.

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la nozione di «trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza», di cui all'articolo 10 del regolamento 2016/679, debba essere interpretata nel senso che include il trattamento di informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali previsto nella norma controversa.
- 2) Indipendentemente dalla risposta alla prima questione, se le disposizioni del regolamento 2016/679, in particolare il principio di «integrità e riservatezza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del medesimo, debbano essere interpretate nel senso che vietano agli Stati membri di stabilire che le informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali siano accessibili al pubblico e che i dati corrispondenti possano essere trattati mediante comunicazione degli stessi.
- 3) Se i considerando 50 e 154, gli articoli 5, paragrafo 1, lettera b), e 10 del regolamento 2016/679 e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98/CE, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che consente la trasmissione delle informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per infrazioni stradali a fini del loro riutilizzo.
- 4) In caso di risposta affermativa a una qualsiasi delle questioni di cui sopra, se il principio del primato del diritto dell'Unione e il principio della certezza del diritto debbano essere interpretati nel senso che potrebbe essere possibile applicare la norma controversa e mantenere i suoi effetti giuridici fino al passaggio in giudicato della decisione finale adottata dalla Corte costituzionale.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione più pertinenti**

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 16, paragrafo 1.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 8, paragrafo 1.

Direttiva 95/46/CE (direttiva sulla protezione dei dati), articolo 94.

Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), considerando 4, 9, 50 e 154 e articoli 4, 5, 6, 10 e 94.

Direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, considerando 21 e articolo 1.

### **Disposizioni di diritto nazionale più pertinenti**

Latvijas Republikas Satversme (Costituzione della Repubblica di Lettonia), articoli 32, 89 e 96.

Ceļu satiksmes likums (codice della strada), articoli 14.<sup>1</sup> e 43.<sup>1</sup>.

Sodu reģistra likums (legge sul registro delle sanzioni), articolo 1.

Fizisko personu datu aizsardzības likums (legge sulla protezione dei dati delle persone fisiche).

Fizisko personu datu apstrādes likums (legge sul trattamento dei dati delle persone fisiche).

Informācijas atklātības likums (legge sulla divulgazione delle informazioni), articolo 1.

### *Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea*

Sentenza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2019, Deutsche Post AG (C-496/17, EU:C:2019:26), punto 57.

Sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2007, Stichting ROM-projecten (C-158/06, EU:C:2007:370), punto 24.

Sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2009, Gottfried Heinrich (C-345/06, EU:C:2009:140), punto 44.

Sentenza della Corte di giustizia del 9 marzo 1978, Simmenthal (106/77, EU:C:1978:49), punto 17.

Sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2010, Winner Wetten GmbH (C-409/06, EU:C:2010:503), punto 67.

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 L'articolo 14.<sup>1</sup>, paragrafo 2, del codice della strada lettone, nella sua versione modificata, entrata in vigore il 10 maggio 2018, è così formulato:

«(2) Le informazioni relative ad un veicolo di proprietà di una persona giuridica, (...) al diritto di una persona di guidare un veicolo, alle ammende per infrazioni stradali inflitte a una persona e non pagate entro i termini stabiliti ex lege e le altre informazioni inserite nel registro nazionale dei veicoli e dei conducenti, nonché

nel sistema di informazione sui mezzi di trazione e sui conducenti, sono considerate informazioni accessibili al pubblico».

- 2 La società nazionale per azioni «Ceļu satiksmes drošības direkcija» (Direzione per la sicurezza stradale) (in prosieguo: la «Direzione») ha iscritto nel registro nazionale dei veicoli e dei conducenti (in prosieguo: il «registro nazionale dei veicoli») i punti per le infrazioni stradali inflitti al richiedente, informazione che, ai sensi dell'articolo 14.<sup>1</sup>, paragrafo 2, del codice della strada (in prosieguo: la «norma controversa»), è accessibile al pubblico e può essere comunicata a chiunque. Tale informazione è stata trasmessa a fini di riutilizzo a due persone giuridiche (in prosieguo: «operatori del riutilizzo»).
- 3 Il richiedente ha avviato un procedimento dinanzi al giudice del rinvio in ordine alla costituzionalità della norma controversa.

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 **Il richiedente** ritiene che la norma controversa non sia conforme all'articolo 96 della Costituzione, relativo all'invulnerabilità della vita privata, dal momento che consente il trattamento dei suoi dati personali. In particolare, le informazioni contenute nel registro dei veicoli in relazione ai punti inflitti per le infrazioni stradali devono considerarsi dati personali relativi a sanzioni irrogate nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori e, in quanto tali, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 del regolamento 2016/679. Detto richiedente afferma che i dati personali relativi a sanzioni irrogate nell'ambito di procedimenti amministrativi possono essere trattati solo dai soggetti designati da una legge; tuttavia, nessuna legge conferisce tale diritto alla Direzione. Per quanto concerne il riutilizzo dei dati personali, il richiedente ritiene che il principio del riutilizzo debba essere attuato e applicato nel pieno rispetto dei principi che disciplinano la protezione dei dati personali. Egli sostiene che la Direzione non è legittimata a trattare, a fini di riutilizzo, le informazioni accessibili al pubblico di cui dispone. A suo avviso, inoltre, in caso di trattamento di dati personali, occorre rispettare i principi di legalità, intervento minimo, equità e anonimato, nonché quelli di partecipazione e trasparenza.
- 5 La **Saeima** (Parlamento) ritiene che la norma controversa sia conforme all'articolo 96 della Costituzione. Per comprendere il significato di tale norma occorre tener conto della sua prassi applicativa e dell'ordinamento giuridico in cui essa opera. Nella prassi, le informazioni sui punti inflitti per le infrazioni stradali non sono automaticamente accessibili a tutto il pubblico. Essa sostiene che la norma controversa è strettamente legata all'introduzione, in Lettonia, del sistema di punti inflitti per le infrazioni quale una delle misure dirette a migliorare la sicurezza stradale. Tale sistema prevede due compiti principali: identificare i conducenti di veicoli che violano sistematicamente e intenzionalmente le norme sulla circolazione stradale e incidere in via preventiva sul comportamento degli utenti della strada. Tali compiti non possono essere pienamente ed efficacemente

conseguiti qualora queste informazioni non siano accessibili al pubblico. Pertanto, stabilendo che dette informazioni sono accessibili al pubblico, il legislatore ha garantito il diritto di accesso da parte di terzi alle informazioni sancito dall'articolo 100 della Costituzione e, nel contempo, il conseguimento dell'obiettivo principale, ossia la tutela dei diritti di terzi e la sicurezza pubblica. Secondo il Parlamento, i punti inflitti per le infrazioni stradali non possono essere considerati dati relativi a sanzioni irrogate nell'ambito di un procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2016/679. Detti punti non costituiscono una forma di sanzione amministrativa. Inoltre, in Lettonia, insieme al registro dei veicoli vi è un registro delle sanzioni, nel quale sono iscritte sia le persone che commettono reati sia quelle che commettono infrazioni amministrative. L'articolo 43.<sup>1</sup>, paragrafo 1, del codice della strada stabilisce espressamente che le infrazioni amministrative commesse dai conducenti sono iscritte nel registro delle sanzioni, mentre i punti inflitti per le infrazioni stradali sono iscritti nel registro dei veicoli. Secondo il Parlamento, quand'anche l'articolo 10 del regolamento 2016/679 fosse applicabile ai summenzionati punti, il trattamento di questi ultimi effettuato dalla Direzione soddisfa pienamente i requisiti della disposizione citata. Il trattamento di tali informazioni si fonda sull'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento 2016/679. Inoltre, il diritto nazionale applicabile prevede garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.

- 6 Ad avviso della **Datu valsts inspekcija** (Agenzia statale per la protezione dei dati), parte invitata a intervenire nel procedimento in esame, al fine di valutare la costituzionalità della norma controversa, in primo luogo occorre analizzare la natura giuridica e la portata dell'espressione «punti inflitti per le infrazioni». L'obiettivo dell'iscrizione dei punti inflitti per le infrazioni stradali è quello di disporre di un registro delle infrazioni amministrative in materia di circolazione stradale, in modo che, a seconda del numero di infrazioni, possano essere applicate misure supplementari per influenzare il comportamento dei conducenti. I punti indicati supra possono essere considerati dati personali a norma del regolamento 2016/679, in quanto riguardano una persona fisica identificata e sono parte della vita privata. L'Agenzia statale per la protezione dei dati sostiene che i dati personali contenenti informazioni relative alla vita privata e alla responsabilità nei confronti dell'Amministrazione (derivante da una sanzione) devono essere protetti in modo specifico, ai sensi del regolamento 2016/679. Se la norma controversa stabilisce che le informazioni sui punti inflitti per le infrazioni stradali sono accessibili al pubblico, la corrispondente limitazione dei diritti fondamentali deve essere inequivocabilmente e necessariamente volta al conseguimento di un obiettivo legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità.
- 7 La **Direzione** riconosce di aver effettuato un trattamento dei dati del richiedente nel registro dei veicoli; inoltre, stando alle sue affermazioni, la norma in questione stabilisce che tali informazioni sono accessibili al pubblico e che la legislazione nazionale non prevede limitazioni al loro riutilizzo.

### Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 8 Per quanto riguarda la natura giuridica del sistema di punti inflitti per le infrazioni stradali, il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell'articolo 43<sup>1</sup>, paragrafo 1, del codice della strada, le infrazioni amministrative commesse dai conducenti sono iscritte nel registro delle sanzioni e i punti inflitti per le infrazioni stradali sono iscritti nel registro dei veicoli. Il registro delle sanzioni è un registro unico delle persone che hanno commesso reati e infrazioni amministrative; vi si iscrivono informazioni sulle persone che hanno commesso infrazioni amministrative, comprese le informazioni relative all'infrazione amministrativa commessa e alla sanzione amministrativa irrogata. Inoltre, l'iscrizione nel registro dei veicoli dei punti inflitti per le infrazioni stradali mira a monitorare le infrazioni amministrative in materia di circolazione stradale, in modo tale che, a seconda del loro numero, possano essere imposte misure supplementari per incidere sul comportamento dei conducenti. I succitati punti si cancellano al momento della loro estinzione.
- 9 Il giudice del rinvio precisa che le informazioni relative alle persone fisiche rientrano nella nozione di «diritto all'inviolabilità della vita privata», sancita dall'articolo 96 della Costituzione. L'ambito di applicazione di tale nozione comprende il trattamento dei dati relativi alla vita privata di una persona, ivi compresa la loro comunicazione e conservazione.
- 10 Al fine di chiarire il contenuto della normativa nazionale e di applicarla, occorre tenere conto del diritto dell'Unione europea e della sua interpretazione da parte della giurisprudenza della Corte di giustizia. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano, protezione disciplinata dal regolamento 2016/679. Circa il trattamento dei dati, il giudice a quo fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza nella causa C-496/17, Deutsche Post, punto 57), la quale riconosce che ogni trattamento di dati personali deve, da un lato, essere conforme ai principi relativi alla qualità dei dati elencati all'articolo 5 del regolamento 2016/679 e, dall'altro, rispondere a uno dei principi legittimanti un trattamento dati enumerati all'articolo 6 di detto regolamento. Il giudice del rinvio rileva inoltre che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento 2016/679, il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Dalla giurisprudenza del giudice del rinvio risulta che determinate categorie di dati personali devono essere oggetto di una protezione speciale. Poiché l'articolo 10 del regolamento 2016/679 consente il trattamento di tali dati soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, le legislazioni degli Stati membri possono autorizzare il trattamento di dati, anche sotto forma di comunicazione, solamente

da parte delle persone indicate nella norma corrispondente. Pertanto, in primo luogo, ciò significa che è consentito l'ulteriore trattamento di tali dati solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. In secondo luogo, la qualificazione di talune informazioni come accessibili al pubblico può, per la sua stessa natura, escludere che siano previste garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati, giacché tali informazioni sono a disposizione di chiunque. Di conseguenza, il giudice del rinvio conclude che l'ambito di applicazione dell'articolo 96 della Costituzione include la protezione delle informazioni relative a condanne penali e a reati delle persone fisiche.

- 11 Il giudice a quo rileva che la norma controversa conferisce a chiunque un diritto soggettivo di chiedere e ottenere dalla Direzione le informazioni esistenti nel registro dei veicoli in relazione ai punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali. Orbene, come emerge dal fascicolo, applicando in pratica la norma controversa, le informazioni sono fornite nell'ipotesi in cui il richiedente indica il numero di identificazione personale dei conducenti interessati. Ne consegue che le informazioni riguardanti il nome e il cognome delle persone fisiche identificabili e i punti loro inflitti per infrazioni stradali devono essere considerate dati personali e la loro comunicazione va intesa come un trattamento di dati personali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.
- 12 Il giudice del rinvio ritiene che nel procedimento in esame occorra chiarire il contenuto dell'articolo 10 del regolamento 2016/679, che si applica al trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza. Prima facie, tale norma non riguarda i dati relativi alle sanzioni per le infrazioni amministrative. Conformemente al considerando 9 del regolamento 2016/679, gli obiettivi e i principi della direttiva 95/46/CE rimangono tuttora validi e, in forza dell'articolo 94, paragrafo 2, del medesimo, i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al regolamento 2016/679. L'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 95/46/CE stabiliva che i trattamenti riguardanti i dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di sicurezza possono essere effettuati solo sotto controllo dell'autorità pubblica, o se vengono fornite opportune garanzie specifiche, sulla base del diritto nazionale, fatte salve le deroghe che possono essere fissate dallo Stato membro in base ad una disposizione nazionale che preveda garanzie appropriate e specifiche. Tuttavia un registro completo delle condanne penali può essere tenuto solo sotto il controllo dell'autorità pubblica. Gli Stati membri possono prevedere che i trattamenti di dati riguardanti sanzioni amministrative o procedimenti civili siano ugualmente effettuati sotto controllo dell'autorità pubblica. Pertanto, secondo il giudice del rinvio, durante il periodo di validità della direttiva 95/46, spettava agli Stati membri garantire il rispetto dei requisiti specifici nel trattamento dei dati personali relativi a reati, condanne penali o misure di sicurezza, mentre l'adozione di norme specifiche in materia di dati personali relativi a sanzioni amministrative era rimessa alla discrezionalità di detti Stati. In Lettonia, i requisiti della direttiva 95/46/CE sono stati recepiti, segnatamente, dalla legge sulla protezione dei dati delle persone fisiche, la quale, all'articolo 12, ha stabilito la possibilità di trattare i dati personali relativi, tra l'altro, ai reati, alle condanne penali e alle sanzioni

adottate nell'ambito di procedimenti amministrativi solo da parte dei soggetti e nei casi previsti ex lege. Tale legge è stata abrogata il 5 luglio 2018 con l'entrata in vigore della legge sul trattamento dei dati delle persone fisiche, in virtù della quale, sulla base dell'applicazione del regolamento 2016/679, si intendono creare i presupposti giuridici per l'istituzione di un sistema di protezione dei dati delle persone fisiche a livello nazionale. Per oltre 10 anni, fino all'entrata in vigore del regolamento 2016/679, l'ordinamento giuridico lettone ha quindi previsto requisiti analoghi per il trattamento dei dati personali in materia di condanne penali e di sanzioni irrogate nel quadro di procedimenti amministrativi. Il giudice a quo precisa che, secondo il considerando 4 del regolamento succitato, il diritto alla protezione dei dati personali va considerato alla luce della sua funzione sociale. La funzione sociale di cui all'articolo 10 del regolamento medesimo è quella di proteggere i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati al fine di garantire che la vita privata e professionale di una persona non sia pregiudicata in modo indebito dal fatto di essere stata oggetto di sanzione in passato. Tale funzione potrebbe essere applicata in modo analogo alla protezione dei dati personali relativi sia alle condanne in procedimenti penali che alle sanzioni adottate nell'ambito di procedimenti amministrativi sanzionatori. Inoltre, alla luce dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il giudice del rinvio ha riconosciuto che, in relazione alle garanzie derivanti dal diritto a un equo processo, sulla base di determinati criteri i procedimenti amministrativi sanzionatori possono essere qualificati come procedimenti penali. Se l'articolo 10 del regolamento 2016/679 prevede anche norme specifiche per il trattamento dei dati personali relativi a sanzioni e infrazioni amministrative in una situazione come quella di cui al caso di specie, le informazioni sui punti inflitti a una persona per le infrazioni stradali non potrebbero essere considerate come informazioni accessibili al pubblico. Non esiste una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in merito alla questione sollevata dal giudice del rinvio. In tali circostanze, non si può ritenere che le disposizioni del regolamento 2016/679 prevedano obblighi chiari e precisi che, sotto il profilo della loro osservanza o delle loro conseguenze, siano autonomi rispetto alla successiva adozione di un atto giuridico. Pertanto, nella fattispecie, il principio dell'acte claire non è applicabile e sussistono dubbi in relazione al fatto che il regolamento 2016/679 imponga realmente requisiti specifici per il trattamento dei dati personali relativi ai procedimenti amministrativi sanzionatori.

- 13 Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme anche ai principi di qualità dei dati stabiliti all'articolo 5 del regolamento 2016/679, compreso il principio di «integrità e riservatezza». Tale principio è enunciato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del suddetto regolamento e dispone che i dati personali siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti. Inoltre, conformemente al considerando 39 del regolamento 2016/679, i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Nel caso di specie, la norma



controversa stabilisce che le informazioni sui punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali (che il giudice del rinvio considera dati personali) sono accessibili al pubblico, consentendone la comunicazione (aspetto che il giudice del rinvio considera un trattamento di dati personali) a chiunque, indipendentemente dal fatto che abbia o meno fondati motivi per ottenere tali informazioni. Secondo il giudice a quo, all'atto di stabilire che i dati personali sono accessibili al pubblico, potrebbe non essere possibile garantire la sicurezza e la riservatezza adeguate di tali dati. La norma controversa prevede, in sostanza, un trattamento senza limiti di tali dati personali sotto forma di comunicazione e consente alla Direzione di comunicare, su richiesta, le informazioni relative a tali dati personali senza adottare alcuna misura di sicurezza degli stessi. Allo scopo di definire il procedimento, occorre dunque chiarire il contenuto del principio di «integrità e riservatezza» di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 2016/679.

- 14 Il giudice del rinvio ritiene che, al fine di dirimere la controversia in esame, possa essere rilevante esaminare se le informazioni relative ai punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali possano essere trasmesse per il loro riutilizzo. I requisiti della direttiva 2003/98 sono stati recepiti in Lettonia mediante la legge sulla divulgazione delle informazioni. Ai sensi del considerando 21 e dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2003/98, la direttiva non pregiudica in alcun modo il livello di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del diritto comunitario e nazionale, in particolare il regolamento 2016/679. Il considerando 154 del regolamento summenzionato sottolinea inoltre che la direttiva 2003/98 non modifica gli obblighi e i diritti previsti da tale regolamento. L'articolo 5 del regolamento 2016/679 stabilisce i principi applicabili al trattamento di dati personali, fra cui il principio di «limitazione della finalità», il che significa che i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. Secondo il giudice a quo, nel caso in cui le informazioni riguardanti i punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali possano essere comunicate a chiunque, compresi gli operatori del riutilizzo, non sarebbe possibile individuare le finalità dell'ulteriore trattamento dei dati e, in sostanza, valutare se il trattamento dei dati personali sia effettuato in modo incompatibile con tali finalità. L'articolo 10 del regolamento 2016/679 stabilisce requisiti specifici per il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a misure di sicurezza analoghe. Se tali requisiti devono prevedere un regime di accesso che limita l'accesso a determinate informazioni per motivi di protezione dei dati personali, ai sensi del considerando 154 del regolamento in parola e dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98, i dati personali di cui all'articolo 10 del regolamento 2016/679 non possono essere trasmessi per il loro riutilizzo. Di conseguenza, ai fini della soluzione della presente controversia, potrebbe essere necessario chiarire se i considerando 50 e 154, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 10 del regolamento 2016/679, nonché l'articolo 1, paragrafo 2, lettera c quater), della direttiva 2003/98, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che

consente di trasmettere, per il loro riutilizzo, le informazioni relative ai punti inflitti ai conducenti per le infrazioni stradali.

- 15 In merito al mantenimento degli effetti della norma controversa, il giudice del rinvio precisa che, qualora nel caso di specie si ritenga che detta norma sia contraria alle disposizioni del regolamento 2016/679 e all'articolo 96 della Costituzione, il giudice nazionale potrebbe decidere il momento in cui tale norma cessa di essere in vigore. Tuttavia, il giudice del rinvio segnala che, adottando tale decisione, occorre tenere presente che il principio della certezza del diritto costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Heinrich (C-345/06), il principio di certezza del diritto esige che una normativa dell'Unione consenta agli interessati di conoscere esattamente la portata degli obblighi che essa impone loro. Secondo il giudice del rinvio, il rispetto del principio della certezza del diritto deve essere valutato unitamente al principio del primato del diritto dell'Unione, ai sensi del quale le disposizioni del Trattato e gli atti delle istituzioni, qualora siano direttamente applicabili, hanno l'effetto, nei loro rapporti con il diritto interno degli Stati membri, di rendere «ipso iure» inapplicabile, per il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale preesistente. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia, sulla base di considerazioni imperative di certezza del diritto relative agli interessi sia pubblici che privati, è possibile che, a titolo eccezionale, esista una situazione in cui, subordinatamente alle condizioni che soltanto la Corte può imporre, il primato del diritto dell'Unione sia limitato (sentenza dell'8 settembre 2010, Winner Wetten GmbH, C-409/06, EU:C:2010:503, punto 67). Secondo il giudice a quo, nel procedimento in esame possono ricorrere tali considerazioni di certezza del diritto, di modo che la norma controversa, quand'anche non ottemperi al regolamento 2016/679, sia però applicabile e gli effetti giuridici di tale norma siano mantenuti fino al passaggio in giudicato della decisione finale del giudice del rinvio. Pertanto, al fine di risolvere la questione di cui trattasi, può essere necessario interpretare i principi della certezza del diritto e del primato del diritto dell'Unione.